Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 21 ottobre 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971, n. **835**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova . Pag. 6650

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971, n. **836**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano . . Pag. 6651

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971, n. **837**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa . Pag. 6652

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1971, n. **838**.

Autorizzazione all'Automobile club di Firenze ad acquistare un appezzamento di terreno Pag. 6654

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1971, n. **839**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Venezia ad acquistare un immobile . . . Pag. 6654

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1971, n. **840**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'ente « Centro nazionale di studi urbanistici », con sede in Roma. Pag. 6654

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1971.

Revoca alla Società azionaria magazzini generali Alta Italia « S.A.M.G.A.I. » dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale in Biella . . . . Pag. 6654

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1971.

Autorizzazione alla Banca di Andria, società per azioni con sede in Andria, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Andria, Barletta, Corato, Ruvo di Puglia e Trani . . . . . . Pag. 6654

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1971.

Autorizzazione all'Istituto bancario italiano, società per azioni con sede in Milano, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio delle regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio e Campania . . . . Pag. 6655

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1971.

Autorizzazione alla Banca popolare di Spoleto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Spoleto, ed estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio dei comuni di Lisciano, Monte Santa Maria Tiberina, Paciano, Pietralunga e Poggiodomo, in provincia di Perugia; Amelia, Arrone e Stroncone, in provincia di Terni; Leonessa in provincia di Rieti . . . . . Pag. 6655

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1971.

Autorizzazione alla Banca cooperativa « Pio X », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Velletri (Roma), ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Valmontone. Pag. 6656

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1971.

Modifica della composizione della deputazione della borsa valori di Trieste . . . . Pag. 6656

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Officine Moncenisio, stabilimento di Condove. Pag. 6656

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur. Pag. 6657

Ministero dei lavori pubblici:

Variante al piano di zona del comune di Firenze. Pag. 6657

Variante al piano di zona del comune di Lastra a Signa. Pag. 6657

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Rimini Pag. 6657

Approvazione del piano di zona del comune di Bra. Pag. 6657

Variante al piano regolatore generale di Viterbo. Pag. 6657

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Scerni . . Pag. 6657

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Furci . Pag. 6658

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orsogna Pag. 6659

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Gissi Pag. 6659

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di San Paolo di Civitate . Pag. 6659

Ministero delle finanze:

Restituzioni applicabili dal 10 novembre 1969 al 31 dicembre 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2224/69 e n. 2371/69, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 136/66 (olio di oliva) esportati verso i Paesi terzi e la Grecia Pag. 6660

Restituzioni applicabili dal 25 giugno 1971 al 31 luglio 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1322/71, n. 1345/71, n. 1402/71, n. 1453/71, n. 1508/71; n. 1563/71 e n. 1647/71 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi. Pag. 6661

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 69-PD ». Pag. 6663

Ministero della difesa:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del poligono di tiro di Partinico . Pag. 6663

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del poligono di tiro di Roccella Ionica . Pag. 6663

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del poligono di tiro di Porto Empedocle . Pag. 6663

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del poligono di tiro Trentapiedi in comune di Erice Pag. 6663

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 6663

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Concorso per esami a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro, da destinare all'ufficio provinciale del lavoro di Bolzano, riservato ad aspiranti aventi conoscenza della lingua tedesca Pag. 6664

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a trecentocinquanta posti di tecnico di radiologia di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo dei tecnici di radiologia medica di categoria esecutiva . . . . Pag. 6667

Ministero della pubblica istruzione: Riapertura dei termini ed elevazione da ventitre a quarantacinque dei posti del concorso a vice rettore dei convitti nazionali Pag. 6671

Ministero della difesa:

Graduatoria degli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri, vincitori del concorso per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma stessa . . . . Pag. 6671

Graduatoria dei marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri vincitori del concorso per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma stessa . . . . Pag. 6672

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a settanta posti di segretario amministrativo in prova. Pag. 6672

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971, n. **835.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 380, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che il n. 9 è abrogato e sostituito dal seguente:

n. 9. — Scuola in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio che conferisce il diploma di « Specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ».

L'art. 381 è modificato nel senso che l'ordinamento delle scuole di specializzazione in « Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio » e in « Medicina interna » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
(durata del corso: 3 anni)

1° *Anno*:

Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
Patologia della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare;
Patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
Fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;
Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;
Microbiologia;
Epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

2° *Anno*:

Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
Clinica della tubercolosi (biennale);
Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);
Fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
Broncologia;
Radiologia dell'apparato respiratorio;
Profilassi della tubercolosi;
Igiene e legislazione sociale.

3° *Anno*:

Clinica della tubercolosi (biennale);
Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio;
Chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
Terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

E' lasciata facoltà alla direzione della scuola di inserire uno o più insegnamenti facoltativi.

Il numero complessivo degli iscritti ai tre anni è di quindici (cinque per ogni anno di corso).

Scuola di specializzazione in medicina interna
(durata del corso: 5 anni)

1° *Anno*:

Malattie infettive, disreattive e del sangue;
Istituzioni di terapia;
Anatomia ed istologia patologica (biennale);
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

2° *Anno*:

Malattie dell'apparato cardiovascolare;
Microbiologia e sierologia;
Chimica clinica;
Anatomia ed istologia patologica (biennale);
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

3° *Anno*:

Malattie dell'apparato digerente;
Malattie renali;
Clinica medica e terapia medica (quinquennale).

4° *Anno*:

Malattie dell'apparato respiratorio;
Malattie del sistema nervoso;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

5° *Anno*:

Malattie del ricambio;
Malattie delle ghiandole endocrine;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

E' lasciata facoltà alla direzione della scuola di inserire uno o più insegnamenti facoltativi, fra i seguenti insegnamenti complementari:

Parassitologia medica;
Genetica medica;
Semeiotica dermatologica;
Radiologia;
Semeiotica oculistica;
Semeiotica ginecologica.

Il numero complessivo degli iscritti ai cinque anni di corso è di trentacinque.

Gli insegnamenti del 1° e 2° anno sono impartiti a cura dell'istituto di patologia medica, quelli del 3°, 4°, 5° anno a cura della clinica medica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 141. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971, n. **836.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 28. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Immunologia clinica ».

L'art. 38, relativo agli esami di laurea del corso di studi in chimica industriale è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, riguardante ricerche originali su argomenti riferentisi alle discipline del corso di laurea ed eseguite presso uno degli istituti già frequentati dallo studente ».

Art. 47. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto il seguente:

Fisiologia cellulare.

Art. 54. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:

Chimica degli alimenti;
Farmacologia clinica;
Istituzioni di matematiche;
Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
Complementi di chimica tossicologica;
Enzimologia;
Microbiologia e igiene;
Farmacologia applicata;
Zoologia e parassitologia;
Prodotti dietetici;
Prodotti cosmetici;
Microchimica;
Inglese scientifico.

Dallo stesso elenco sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari:

Chimica bromatologica;
Idrologia;
Biologia molecolare;
Chimica delle fermentazioni;
Chimica macromolecolare;
Chimica terapeutica;
Farmacodinamia molecolare.

Art. 56. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti:

Prodotti dietetici;
Prodotti cosmetici;
Farmacologia clinica;
Scienza dell'alimentazione;
Biologia generale;
Biologia molecolare;
Chemioterapia;
Chimica clinica;
Chimica macromolecolare;
Complementi di chimica tossicologica;
Farmacognosia;
Patologia generale;
Statistica;
Tossicologia;
Neurochimica;
Immunochimica;
Psicobiologia;
Chimica dei composti eterociclici;
Radiochimica;
Radiobiologia;
Inglese scientifico;
Enzimologia;
Farmacologia applicata;
Endocrinologia.

Nello stesso elenco l'insegnamento di « Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale » e quello di « Microchimica » sono contrassegnati con un asterisco.

Dallo stesso elenco sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari:

Chimica dei prodotti dietetici;
Chimica dei prodotti cosmetici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 139. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1971, n. **837**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 276 e 281 relativi alla « Scuola di specializzazione in medicina generale » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in medicina interna », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 276. — La scuola ha la durata di 5 anni ed ha sede presso la clinica medica generale il cui professore di ruolo è direttore della scuola.

Alla scuola sono ammessi cinquanta iscritti per i 5 anni di corso.

Art. 281. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:
Malattie infettive, disreattive e del sangue;
Istituzioni di terapia;
Anatomia ed istologia patologica (biennale);
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

2° *Anno*:
Malattie dell'apparato cardiovascolare;
Microbiologia e sierologia;
Chimica clinica;
Anatomia ed istologia patologica (biennale);
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

3° *Anno*:
Malattie dell'apparato digerente;
Malattie renali;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

4° *Anno*:
Malattie dell'apparato respiratorio;
Malattie del sistema nervoso;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

5° *Anno*:
Malattie del ricambio;
Malattie delle ghiandole endocrine;
Clinica medica generale e terapia medica.

Gli articoli 283, 284, 285 e 286, relativi alla « Scuola di specializzazione in malattie nervose e mentali » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in neurologia » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 283. — La scuola ha la durata di quattro anni, ha sede presso la clinica delle malattie nervose e mentali il cui professore di ruolo è il direttore della scuola.

Art. 284. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:
Anatomia e istologia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso;
Biochimica del sistema nervoso;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia;
Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:
Anatomia e istologia del sistema nervoso;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica (1° corso);
Neuroradiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° *Anno*:
Patologia speciale e diagnostica neurologica (2° corso);
Clinica neurologica (1° corso);
Elettroencefalografia;
Elettromiografia, elettrodiagnostica e elettroterapia;
Neuro-oftalmologia;
Neuro-otologia;
Esami di laboratorio.

4° *Anno*:
Clinica neurologica e terapia (2° corso);
Neurochirurgia;
Teoria e clinica della riabilitazione;
Neuro-traumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;
Neurologia in rapporto alla patologia internistica.

Art. 285. — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni di ogni materia di insegnamento e i seguenti internati:

A) nel primo anno l'internato in clinica psichiatrica;

B) nel secondo, terzo e quarto anno l'internato in clinica delle malattie nervose e mentali, sede della scuola.

L'internato di cui alla lettera *A*) può essere ridotto a non meno di sei mesi per coloro che prestino servizio in un reparto di neurologia e a non meno di mesi quattro per coloro che prestino servizio in un ospedale psichiatrico.

Art. 286. — Il numero massimo degli iscritti è fissato in quarantacinque per i 4 anni di corso.

Gli articoli 352, 353 e 355, relativi alla « Scuola di specializzazione in medicina nucleare » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina nucleare

Art. 352. — La scuola ha la durata di 3 anni, ha sede presso il centro di medicina nucleare dell'Università di Pisa ed è diretta dal titolare di ruolo della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica 2ª.

Art. 353. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero massimo di ventiquattro per i 3 anni di corso in base a concorso per titoli ed esami.

Art. 355. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:
Fondamenti di matematica e di statistica;
Fisica nucleare delle radiazioni;
Tecniche per le misure di radioattività;
Dosimetria.

2° *Anno*:
Teoria dei tracciati;
Elementi di radiochimica;
Applicazioni diagnostica 1ª;
Elementi di radiologia.

3° *Anno*:
Applicazioni diagnostica 2ª;
Applicazioni terapeutiche;
Radioprotezione e legislazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 143. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1971, n. **838**.

Autorizzazione all'Automobile club di Firenze ad acquistare un appezzamento di terreno.

N. 838. Decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Firenze viene autorizzato ad acquistare in proprietà dal signor Alpo Ciabatti, per il prezzo di L. 10.200.000, l'appezzamento di terreno, con la sovrastante stazione di servizio, per la vendita di carburanti, sito in Prato alla via del Romito, di mq. 295,04, individuato nel nuovo catasto terreni al foglio n. 63 da porzione *b*) della particella 85, censito alla partita n. 1 « fabbricati ».

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 129. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1971, n. **839**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Venezia ad acquistare un immobile.

N. 839. Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Venezia viene autorizzata ad acquistare l'immobile sito in Venezia, Campo S. Tomà (S. Polo) descritto nel catasto edilizio urbano alla partita 10.848, mappale 1903 sub 1-2-3-4, al prezzo di L. 110.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 131. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1971, n. **840**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'ente « Centro nazionale di studi urbanistici », con sede in Roma.

N. 840. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'ente « Centro nazionale di studi urbanistici », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 135. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1971.

Revoca alla Società azionaria magazzini generali Alta Italia « S.A.M.G.A.I. » dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale in Biella.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1927, con il quale la Società azionaria magazzini generali Alta Italia « S.A.M.G.A.I. », con sede in Biella, è stata autorizzata alla continuazione dell'esercizio di un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in Biella, via Tripoli n. 8;

Vista l'istanza in data 23 febbraio 1971 con la quale detta società ha chiesto la revoca dell'autorizzazione concessa con il decreto sopracitato;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale in Biella, via Tripoli n. 8, concessa alla Società azionaria magazzini generali Alta Italia « S.A.M.G.A.I. » con il decreto ministeriale 30 giugno 1927, citato nelle premesse, è revocata.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1971

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
AMADEI

p. *Il Ministro per le finanze*
BORGHI

(9111)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1971.

Autorizzazione alla Banca di Andria, società per azioni con sede in Andria, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Andria, Barletta, Corato, Ruvo di Puglia e Trani.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca di Andria, società per azioni con sede in Andria (Bari);

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

La Banca di Andria, società per azioni con sede in Andria (Bari), è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Andria, Barletta, Corato, Ruvo di Puglia e Trani tutti in provincia di Bari.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca di Andria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9157)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1971.

Autorizzazione all'Istituto bancario italiano, società per azioni con sede in Milano, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio delle regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio e Campania.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dall'Istituto bancario italiano, società per azioni con sede in Milano;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 novembre 1966;

Su proposta della Banca d'Italia;

Decreta:

L'Istituto bancario italiano, società per azioni con sede in Milano, è autorizzato a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio delle regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio e Campania.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte dell'Istituto bancario italiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9158)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1971.

Autorizzazione alla Banca popolare di Spoleto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Spoleto, ed estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio dei comuni di Lisciano, Monte Santa Maria Tiberina, Paciano, Pietralunga e Poggiodomo, in provincia di Perugia; Amelia, Arrone e Stroncone, in provincia di Terni; Leonessa in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Capo del Governo 25 settembre 1936, nonchè i propri decreti 14 agosto 1956, 11 agosto 1958 e 5 novembre 1962, con i quali la Banca popolare di Spoleto, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Spoleto (Perugia), è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Assisi, Bevagna, Cascia, Castiglione del Lago, Cerreto di Spoleto, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, La Bruna di Castelritaldi, Monteleone di Spoleto, Norcia, Perugia, Preci, S. Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spoleto, Trevi dell'Umbria e Vallo di Nera, in provincia di Perugia;

Vista la domanda presentata dalla stessa banca;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Spoleto, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Spoleto (Perugia), con il decreto del Capo del Governo 25 settembre 1936, nonchè con i propri decreti 14 agosto 1956, 11 agosto 1958 e 5 novembre 1962, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Lisciano, Monte Santa Maria Tiberina, Paciano, Pietralunga e Poggiodomo, in provincia di Perugia; Amelia, Arrone e Stroncone, in provincia di Terni; Leonessa, in provincia di Rieti.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del suddetto regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Spoleto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9156)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1971.

Autorizzazione alla Banca cooperativa « Pio X », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Velletri (Roma), ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Valmontone.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti 3 novembre 1962, 2 settembre 1967 e 15 settembre 1969, con i quali la Banca cooperativa « Pio X », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Velletri (Roma), è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Artena, Lanuvio, Lariano e Velletri in provincia di Roma, nonchè nel territorio dei comuni di Rocca Massima e Cori in provincia di Latina;

Vista la domanda presentata dalla stessa banca;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca cooperativa « Pio X », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Velletri (Roma), con i propri decreti 3 novembre 1962, 2 settembre 1967 e 15 settembre 1969, di che in premessa, è estesa al territorio del comune di Valmontone, in provincia di Roma.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del suddetto regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca cooperativa « Pio X ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9155)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1971.

Modifica della composizione della deputazione della borsa valori di Trieste.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1971 concernente, tra l'altro, la costituzione della deputazione della borsa valori di Trieste per l'anno 1971, in base alle designazioni della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trieste contenute nella delibera n. 813 del 9 dicembre 1970;

Vista la nuova delibera della predetta giunta camerale n. 613 del 1° settembre 1971 con la quale si propone che il dott. Gori Pietro, trasferito ad altra sede, sia sostituito nell'incarico di membro supplente, dal dottor Timo Eliseo;

Ritenuto che, per conseguenza, occorre modificare la composizione della predetta deputazione di borsa;

Decreta:

Il dott. Timo Eliseo è chiamato a far parte della deputazione della borsa valori di Trieste per l'anno 1971, quale membro supplente, in sostituzione del dott. Gori Pietro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9495)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Officine Moncenisio, stabilimento di Condove.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 29 luglio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Officine Moncenisio, stabilimento di Condove (Torino), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Officine Moncenisio, stabilimento di Condove (Torino);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 29 luglio 1971 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Officine Moncenisio, stabilimento di Condove (Torino), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9493)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 25 settembre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Augusto Boetti Villanis, console onorario di Costa Rica a Torino.

(9159)

In data 25 settembre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Francisco Monroy Pittaluga, console del Venezuela a Roma.

(9160)

In data 25 settembre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Cesar Delgado, console aggiunto dell'Uruguay a Genova.

(9161)

In data 25 settembre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Manfred Poettinger, console onorario di Svezia a Firenze.

(9162)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di zona del comune di Firenze

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1971, n. 306, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Firenze, adottata con deliberazione commissariale in data 22 aprile 1970, n. 1641/1231, ad integrazione delle norme urbanistico-edilizie già approvate con i decreti ministeriali 29 novembre 1963, n. 5740 e 11 aprile 1967, n. 2008.
Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.
Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9208)

Variante al piano di zona del comune di Lastra a Signa

Con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1971, n. 326, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Lastra a Signa (Firenze), per i comprensori S. Maria a Castagnolo, Porto di Mezzo e Malmantile.
Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.
Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9209)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Rimini

Con decreto 19 giugno 1971, n. 175, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di un relitto di alveo del fiume Marecchia in comune di Rimini (Forlì), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 63, mappale 57 della superficie di mq. 4141 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 18 giugno 1969, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(9211)

Approvazione del piano di zona del comune di Bra

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1971, n. 252, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Bra (Cuneo).
Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreterìa del predetto comune.
Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9207)

Variante al piano regolatore generale di Viterbo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4244, in data 29 settembre 1971, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Viterbo, relativa alla nuova zona ospedaliera in località Belcolle.
Copia di tale decreto sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765, 19 novembre 1968, n. 1187 e 1° giugno 1971, n. 291.

(9210)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Scerni

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1971, n. 1007, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mancini Giovanna, nata l'8 febbraio 1922 a Scerni, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Lanciano Cupello», secondo tronco rurale in Scerni, estese mq. 370, riportate in catasto alle particelle numeri 146 parte e 267 del foglio di mappa n. 15 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 2 e 1.

(9190)

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1971, n. 1008, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mancini Vincenzo, nato il 2 aprile 1942 a Scerni, della zona demaniale facente parte del tratturo «Lanciano-Cupello», secondo tronco rurale in Scerni, estesa mq. 72, riportata in catasto alla particella n. 606 del foglio di mappa n. 27 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il n. 49-*c*.

(9191)

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1971, n. 1009, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mancini Nicola, nato il 23 marzo 1939 a Scerni, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Lanciano-Cupello», secondo tronco rurale in Scerni, estese mq. 78, riportate in catasto alle particelle numeri 417 parte e 603 del foglio di mappa n. 27 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 46 e 49-*b*.

(9192)

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1971, n. 1005, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Giacomucci Pompilio, nato il 4 luglio 1914 a Scerni, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Lanciano-Cupello», secondo tronco rurale in Scerni, estese mq. 375, riportate in catasto alle particelle numeri 337 parte e 406 del foglio di mappa n. 18 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 135 e 136.

(9203)

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1971, n. 996, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Giacomucci Giovanni, nato il 5 novembre 1938 a Scerni, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », secondo tronco rurale in Scerni, estesa mq. 340, riportata in catasto alla particella n. 604 del foglio di mappa n. 27 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il n. 49-*g*.

(9194)

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1971, n. 997, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ranalli Vincenzo, nato il 14 giugno 1925 a Scerni, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », secondo tronco rurale in Scerni, estesa mq. 4340, riportata in catasto alla particella n. 416 del foglio di mappa n. 18 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il n. 215.

(9195)

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1971, n. 999, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Giacomucci Giovanni, nato il 21 settembre 1902 a Scerni, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », in Scerni, estesa mq. 650, riportata in catasto alla particella n. 622 del foglio di mappa n. 27 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il n. 72,

(9197)

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1971, n. 30390/2097, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Benedetti Assunta, nata il 4 gennaio 1919 a Scerni, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », in Scerni, estese mq. 90, riportate in catasto alle particelle numeri 108 parte, 627, 628 e 107 parte del foglio di mappa n. 26 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 23, 22, 24 e 25.

(9198)

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1971, n. 1001, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Zinni Donato, nato il 22 novembre 1920 a Scerni, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », secondo tronco rurale in Scerni, estesa mq. 710, riportata in catasto alla particella n. 12 del foglio di mappa n. 27 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il n. 50.

(9199)

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1971, n. 1002, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Moretti Silverio, nato il 1° aprile 1911 a Scerni, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », in Scerni, estesa mq. 340, riportata in catasto alla particella n. 596 del foglio di mappa n. 28 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il n. 90.

(9200)

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1971, n. 1004, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Fonzo Alfonso, nato il 14 giugno 1923 a Scerni, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », secondo tronco rurale in Scerni, estese mq. 1535, riportate in catasto alle particelle numeri 605, 628 e 624 del foglio di mappa n. 27 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il n. 51.

(9202)

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1971, n. 995, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Lello Severino, nato il 1° settembre 1935 a Scerni, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », secondo tronco rurale in Scerni, estese mq. 2353, riportate in catasto alla particella n. 109 parte del foglio di mappa n. 29 ed alla particella 419-*b* del foglio di mappa n. 18 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 221-*a* e 222-*a*.

(9189)

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1971, n. 1687, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ercole Nicolantonio, nato il 23 marzo 1942 a Scerni, D'Ercole Domenica, nata il 29 novembre 1944 a Scerni e D'Ercole Rita, nata il 4 febbraio 1947 a Scerni, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » secondo tronco rurale in Scerni, estese mq. 1225, riportate in catasto alle particelle numeri 107 parte, 325 (parte erroneamente riportata alla partita speciale « Strade ») e 408 del foglio di mappa n. 18 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 139, 126 e 140.

(9188)

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1971, n. 1010, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Sciascia Concetta, nata a Scerni il 10 agosto 1920, Sciascia Giuseppe, nato a Scerni il 20 dicembre 1921 e Sciascia Nella, nata a Scerni il 27 agosto 1927, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », secondo tronco rurale in Scerni, estesa mq. 3850, riportata in catasto alle particelle numeri 270, 283 e 280 del foglio di mappa n. 15 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il n. 11.

(9193)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Furci

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1971, n. 1705, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Silvio Nicola, nato a Furci il 23 giugno 1946, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in Gissi e Furci, estese mq. 120, riportate in catasto alle particelle numeri 106 parte e 144 del foglio di mappa n. 2 del comune di Furci e nella planimetria tratturale con i numeri 272-*ter* e 271-*ter*.

(9185)

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1971, n. 1704, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Pasquale Vincenzo, nato a Furci il 6 febbraio 1926, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in Gissi e Furci, estesa mq. 6344, riportata in catasto alla particella n. 46 del foglio di mappa n. 3 del comune di Furci e nella planimetria tratturale con il n. 345-*bis*.

(9186)

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1971, n. 1703, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Giulio Orazio, nato il 7 giugno 1933 a Paglieta e Narciso Concetta, nata l'8 marzo 1932 a Gissi, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in Gissi e Furci, estese mq. 6744, riportate in catasto alle particelle numeri 5 parte del foglio di mappa n. 7 ed alla particella n. 124 del foglio di mappa n. 4 del comune di Furci e nella planimetria tratturale con i numeri 363 e 362.

(9187)

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1971, n. 30345/2019, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione al comune di Furci, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Furci, estesa mq. 666, riportata in catasto alla particella n. 125 del foglio di mappa n. 3 del comune di Furci e nella planimetria tratturale con il n. 345-*ter*.

(9183)

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1971, n. 1707, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Silvio Luigi, nato il 9 novembre 1941 a Furci, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in Gissi e Furci, estese mq. 5316, riportate in catasto alle particelle numeri 60 parte, 72 e 112 del foglio di mappa n. 3 del comune di Furci e nella planimetria tratturale con i numeri 352 e 351.

(9182)

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1971, n. 1706, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Silvio Luigi, nato a Furci il 9 novembre 1941, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in Gissi e Furci, estese mq. 4690, riportate in catasto alle particelle numeri 45 parte e 143 del foglio di mappa n. 2 del comune di Furci e nella planimetria tratturale con i numeri 260-*bis* e 259-*bis*.

(9184)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1971, n. 1710, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Fresco Giacomo, nato a Frisa il 2 gennaio 1932 e Di Fresco Vincenzo, nato a Frisa il 5 aprile 1941, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » I e II tronco rurale in Orsogna, estese mq. 4270, riportate in catasto alle particelle numeri 89 parte, 89 parte, 89 parte, 89 parte del foglio di mappa n. 13 ed alle particelle 447, 464, 246, 446 del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 208, 208-*bis*, 208-*ter*, 208-*quater*, 209 e 209-*bis*.

(9164)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Gissi

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1971, n. 1709, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Candilo Angela, nata il 18 settembre 1920 a Scerni, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in Gissi e Furci, estese mq. 999, riportate in catasto alle particelle numeri 13 parte e 189 del foglio di mappa n. 2 del comune di Gissi e nella planimetria tratturale con i numeri 25 e 26.

(9180)

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1971, n. 1708, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ottaviano Giuseppe, nato a Gissi il 18 novembre 1940, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in Gissi e Furci, estesa mq. 985, riportata in catasto alla particella n. 238 del foglio di mappa n. 3 del comune di Gissi e nella planimetria tratturale con il n. 114.

(9181)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di San Paolo di Civitate

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1971, n. 1518, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Faienza Michele, nato il 30 agosto 1909 a Torremaggiore e Mastrolitti Rosina, nata il 16 febbraio 1910 a San Paolo di Civitate, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estesa mq. 1390, riportata in catasto alle particelle numeri 67 e 83 del foglio di mappa n. 42 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con il n. 293.

(9166)

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1971, n. 1525, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Ianni Michele, nato il 31 dicembre 1933 in Torremaggiore e Colacchio Maria-Rosa, nata il 12 novembre 1939 in Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estese mq. 8855, riportate in catasto alle particelle numeri 480 parte, 658 e 462 del foglio di mappa n. 34 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 179 e 183.

(9176)

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1971, n. 2620, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Balsamo Alfonso, nato il 6 gennaio 1922 a Torremaggiore e Fuiano Concetta, nata il 27 gennaio 1922 a Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estese mq. 310, riportate in catasto alle particelle numeri 29 parte e 126 del foglio di mappa n. 46 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 159 e 158.

(9172)

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1971, n. 1526, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Petrone Savino, nato il 19 ottobre 1943 in Torremaggiore, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estesa mq. 6440, riportata in catasto alle particelle numeri 655 e 656 del foglio di mappa n. 34 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con il n. 180.

(9175)

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1971, n. 1530, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Diomedes Luigi, nato il 4 gennaio 1927 in Torremaggiore e Mangialardo Maria, nata il 2 gennaio 1931 in Torremaggiore, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estesa mq. 1230, riportata in catasto alle particelle numeri 69 e 85 del foglio di mappa n. 42 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con il n. 295.

(9178)

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1971, n. 1529, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Bellantuono Vincenzo, nato il 17 marzo 1915 in Torremaggiore, della zona demaniale, facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estesa mq. 310, riportata in catasto alle particelle numeri 47 e 48 del foglio di mappa n. 42 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con il n. 167.

(9179)

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1971, n. 1520, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cocca Nicola, nato il 22 febbraio 1925 in Torremaggiore, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estesa mq. 430 riportata in catasto alle particelle numeri 64 e 80 del foglio di mappa n. 42 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con il n. 290.

(9167)

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1971, n. 1519, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cocca Michele, nato il 10 novembre 1930 a Torremaggiore, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estesa mq. 490, riportata in catasto alle particelle numeri 63 e 79 del foglio di mappa n. 42 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con il n. 289.

(9168)

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1971, n. 1521, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cocca Domenico, nato il 23 luglio 1927 in Torremaggiore, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estesa mq. 490, riportata in catasto alle particelle numeri 62 e 78 del foglio di mappa n. 42 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con il n. 288.

(9169)

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1971, n. 1522, è stata disposta, a sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Schiavone Michele, nato il 4 luglio 1906 in Torremaggiore, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate; estesa mq. 720, riportata in catasto alle particelle numeri 61 e 77 del foglio di mappa n. 42 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con il n. 287.

(9170)

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1971, n. 1523, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Prencipe Alfonso, nato il 10 maggio 1923 in Torremaggiore, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estesa mq. 530, riportata in catasto alle particelle numeri 60 e 76 del foglio di mappa n. 42 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con il n. 286.

(9171)

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1971, n. 1528, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Annese Giuseppe, nato il 26 marzo 1936 in Torremaggiore, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estesa mq. 2970, riportata in catasto alle particelle numeri 145 e 652 del foglio di mappa n. 34 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con il n. 176.

(9173)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 10 novembre 1969 al 31 dicembre 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2224/69 e n. 2371/69, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 136/66 (olio di oliva) esportati verso i Paesi terzi e la Grecia.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
		A. olio di oliva:	
		I. che ha subito un processo di raffinazione (*a*):	
		a. ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche se mescolato con olio di oliva vergine:	
	ex 02	1. in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi europei, esclusa la Grecia .	3,000
		- per esportazioni verso i Paesi terzi rivieraschi del Mar Mediterraneo, esclusa la Grecia	3,000
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi, esclusa la Grecia .	3,000
		II. altro:	
		a. olio di oliva vergine:	
	ex 08	1. in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno:	
		- per esportazioni verso i Paesi terzi, esclusa la Grecia, i Paesi terzi europei ed i Paesi terzi rivieraschi del Mar Mediterraneo	3,000

(*a*) Sono considerati come aventi subito un processo di raffinazione gli oli di oliva il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è del 5% come massimo e che presentano un coefficiente di estinzione specifica K 268 (densità ottica della soluzione dell'isoottano [2, 2, 4 trimetilpentano] a 1 g in 100 millilitri sotto uno spessore di 1 cm e per la lunghezza d'onda di 268 millimicron), pari o superiore a 0,25 (1) e la cui variazione dell'estinzione specifica, verso 268 millimicron, è superiore a 0,01 (2).

(1) Tale coefficiente deve essere corretto in funzione del tenore in acidi grassi liberi secondo la formula:
$K'\ 268 = K\ 268 - (0{,}023 \times \%$ del tenore in acidi grassi liberi).

(2) Questa variazione è così definita:
$\Delta K = K\ 268 - 0{,}5\ (K\ 262 + K\ 274)$.

(7784)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 25 giugno 1971 al 31 luglio 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1322/71, n. 1345/71, n. 1402/71, n. 1453/71, n. 1508/71, n. 1563/71 e n. 1647/71 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
10.01 A	Frumento tenero (1) e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- zona IV a) (5)	51,35
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	42,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
10.01 B	Frumento duro	26,00
10.02	Segala (1)	40,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	32,00
	- gli altri paesi terzi	40,00
10.04	Avena	26,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	20,00
	- gli altri paesi terzi	27,00
10.07 C	Sorgo	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero (3):	
	- tenore in ceneri a 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (6)	77,35
	- la zona III (6)	82,35
	- la zona IV (6)	80,35
	- gli altri paesi terzi	71,35
	- tenore in ceneri da 521 a 600	67,35
	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,35
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (6)	70,35
	- gli altri paesi terzi	58,35
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	52,85
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	46,85

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	58,50
	- tenore in ceneri da 701 a 1150	51,50
	- tenore in ceneri da 1151 a 1600	46,00
	- tenore in ceneri da 1601 a 2000	40,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro (2):	
	- tenore in ceneri da 0 a 950:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone IV b) e IV a) (6)	80,65
	- le zone II e I (6)	77,65
	- gli altri paesi terzi	71,65
	- tenore in ceneri da 951 a 1300:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	70,55
	- gli altri paesi terzi	64,55
	- tenore in ceneri da 1301 a 1500:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (6)	63,05
	- gli altri paesi terzi	57,05
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (3):	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (6)	77,35
	- la zona IV b) (6)	80,35
	- gli altri paesi terzi	71,35

(1) Per frumento tenero e segala bisogna intendere i cereali che non hanno subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

(2) La restituzione è concessa solo per le semole ed i semolini che possono passare attraverso un setaccio con un'apertura di maglie di 1,25 mm nella proporzione di almeno 95 % in peso.

(3) Per farine, semole e semolini di frumento tenero bisogna intendere le farine, semole e semolini lavorati con frumento tenero che non ha subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

(4) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(5) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I : *a*) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II : Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III : *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV : *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V : *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania;

(6) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I : Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;

ZONA II : Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;

ZONA III : *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud;

ZONA IV : *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(8289)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione «69-PD»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione «69-PD», a suo tempo assegnato alla ditta Broggian Diego, con sede in Piombino Dese (Padova) via Pozzetto n. 285.

(9228)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del poligono di tiro di Partinico

Con decreto interministeriale 18 settembre 1971, n. 522, è stato trasferito dal demanio Esercito al patrimonio dello Stato il poligono di Partinico (Palermo) part. 5388, fogli numeri 39 e 40, particelle 38, 49, 251, Ha. 0.71.57.

(9232)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del poligono di tiro di Roccella Ionica

Con decreto interministeriale 18 settembre 1971, n. 520, è stato trasferito dal demanio Esercito al patrimonio dello Stato l'area di mq. 66 facente parte del poligono di tiro di Roccella Ionica, foglio n. 46, particelle 36-*b*, 119-*b*, 119-*c*.

(9233)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del poligono di tiro di Porto Empedocle

Con decreto interministeriale 18 settembre 1971, n. 521, è stato trasferito dal demanio Esercito al patrimonio dello Stato il poligono di tiro di Porto Empedocle, foglio n. 24, particelle 32, 33, Ha. 0.55.30.

(9234)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del poligono di tiro Trentapiedi in comune di Erice

Con decreto interministeriale 18 settembre 1971, n. 524, è stato trasferito dal demanio Esercito al patrimonio dello Stato il poligono di tiro contrada Trentapiedi in comune di Erice (Trapani), foglio n. 154, particelle 67, 68 e 367, Ha. 7.49.56.

(9235)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 195

Corso dei cambi del 19 ottobre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	612,30	612,30	612,50	612,30	612,20	612,39	612,20	612,30	612,30	612,30
Dollaro canadese .	609,60	609,60	611,05	609,60	608,50	609,55	610,25	609,60	609,60	609,50
Franco svizzero .	154,11	154,11	154,25	154,11	154 —	153,96	154,13	154,11	154,11	154,10
Corona danese .	84,02	84,02	84,19	84,02	84,20	84,35	83,98	84,02	84,02	84 —
Corona norvegese .	89,375	89,375	89,42	89,375	89,10	89,45	89,36	89,375	89,37	89,40
Corona svedese .	121,86	121,86	121,90	121,86	121,70	121,75	121,81	121,86	121,86	121,85
Fiorino olandese	182,60	182,60	182,63	182,60	181,40	182,35	182,49	182,60	182,60	182,50
Franco belga .	13,0840	13,0840	13,0875	13,0840	13 —	13,05	13,085	13,0840	13,08	13,06
Franco francese	110,44	110,44	110,46	110,44	110,50	110,48	110,42	110,44	110,44	110,45
Lira sterlina .	1524,25	1524,75	1525 —	1524,25	1524 —	1524,50	1524 —	1524,25	1524,25	1524,25
Marco germanico .	184,42	184,42	184,52	184,42	184 —	184,05	184,405	184,42	184,42	184,40
Scellino austriaco .	25,3265	25,3265	25,3250	25,3265	25,20	25,22	25,32	25,3265	25,32	25,30
Escudo portoghese	22,40	22,40	22,40	22,40	22,30	22,23	22,40	22,40	22,40	22,38
Peseta spagnola .	8,865	8,8650	8,87	8,865	8,80	8,84	8,98	8,865	8,86	8,85

Media dei titoli del 19 ottobre 1971

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	99,25
Redimibile 3,50% 1934 .	99,925
» 3,50% (Ricostruzione)	87,925
» 5% (Ricostruzione)	93,45
» 5% (Riforma fondiaria)	94,05
» 5% (Città di Trieste)	93,55
» 5% (Beni esteri)	93,075
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	92,725
» 5,50% » » 1968-83	91,90
» 5,50% » » 1969-84	95,125
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976 .	97,925
» » » 5,50% 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977 .	99,45
» » » 5,50% 1977 . .	99,775
» » » 5,50% 1978 .	99,425
» » » 5,50% 1979 .	99,25
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1973)	98,45
» 5% (» 1° aprile 1974)	96,625
» 5% (» 1° aprile 1975)	95,775
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	95,55
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,475
» 5% (» 1° aprile 1978)	95,475
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979) .	99,475
» 5,50% (» 1° gennaio 1980) .	98,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 ottobre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	612,25
Dollaro canadese	609,925
Franco svizzero	154,12
Corona danese	84 —
Corona norvegese	89,367
Corona svedese	121,835
Fiorino olandese	182,545
Franco belga	13,084
Franco francese	110,43
Lira sterlina	1524,125
Marco germanico	184,412
Scellino austriaco	25,323
Escudo portoghese	22,40
Peseta spagnola	8,922

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro, da destinare all'ufficio provinciale del lavoro di Bolzano, riservato ad aspiranti aventi conoscenza della lingua tedesca.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed, in particolare, l'art. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, con la quale le disposizioni del decreto di cui sopra sono prorogate per il periodo di cinque anni, con effetto dal 14 gennaio 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, con il quale le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, sono ulteriormente prorogate per il periodo di 5 anni con effetto 15 gennaio 1962;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638, con il quale le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, sono state ulteriormente prorogate per il periodo di cinque anni, con effetto 16 gennaio 1967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Vista la nota n. 200/3405/3.T.16.1, del 22 giugno 1971, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso il proprio assenso perchè questo Ministero bandisca un nuovo concorso per la copertura dei quattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, rimasti a disposizione dopo l'espletamento del precedente analogo concorso a cinque posti, indetto con decreto ministeriale 28 gennaio 1970, da destinare all'ufficio provinciale del lavoro di Bolzano;

Ritenuta l'esigenza di assicurare il funzionamento dell'ufficio provinciale del lavoro di Bolzano, sul piano della bilinguità;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

Per l'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, 24 gennaio 1962, n. 46 e 4 luglio 1967, n. 638, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca da destinare all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano, è indetto un concorso per esame a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere muniti del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio. Non saranno ritenuti validi altri titoli di studio, ancorché superiori o equipollenti;

2) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non superato il 32° salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

3) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

6) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento nel servizio;

7) avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dello Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro e della massima occupazione - Divisione X - via Flavia n. 6, redatte su carta da bollo da L. 500 secondo lo schema allegato al presente decreto, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il possesso del prescritto titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

i) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, lo ufficio provinciale del lavoro di Bolzano;

l) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Qualora gli aspiranti siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano ed intendano sostenere, in luogo della prova in lingua tedesca prevista dal secondo comma dello art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1396, tutte le prove obbligatorie nella suddetta lingua, debbono farne esplicita richiesta nella domanda.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia.

Art. 3.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 7.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e sarà integrata da un professore ordinario di lingua tedesca.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una versione in lingua tedesca e in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro e legislazione sociale;
2) diritto amministrativo;
3) economia politica.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo, per la versione in lingua tedesca due ore. Oggetto di tale versione sarà un brano di contenuto tecnico-giuridico sui compiti di istituto degli uffici del lavoro.

La prova orale verterà oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) diritto civile;
b) diritto costituzionale;
c) elementi di diritto e procedura penale;
d) elementi di statistica;
e) nozioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
f) conversazione in lingua tedesca su argomenti vari, da cui risulti che il candidato possiede una perfetta conoscenza della lingua, nonché una versione estemporanea da un testo tedesco su argomento di carattere generale.

I cittadini italiani di lingua tedesca che abbiano espressamente richiesto di sostenere le prove di esame nella suddetta lingua, dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana e svolgere la versione di cui al comma primo e la conversazione di cui alla lettera *f*) in lingua italiana.

Le prove scritte avranno luogo in Merano presso l'hotel « Excelsior », corso Libertà n. 155 nei giorni 27, 28, 29 e 30 novembre 1971, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi nella sede e nei giorni sopraindicati per sostenere le prove scritte.

La prova orale avrà luogo in Roma.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e nella versione in lingua tedesca e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e nella versione in lingua tedesca, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e nella versione in lingua tedesca con il voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che, dal suddetto elenco rilevino di aver riportato nella prova orale una votazione non inferiore a sei decimi, possono far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro - Divisione X, entro il termine di giorni trenta dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria generale di merito, formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6, sarà approvata con decreto ministeriale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, saranno dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del la-

voro - Divisione X, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in carta da bollo da L. 500, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato in carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso abbiano superato il 32° anno di età, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi del lavoro, il certificato medico dev'essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 500, salvo che non l'abbiano già presentata per gli altri fini previsti dal presente decreto.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 500 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempre che questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a consigliere nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dello art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nella seguente misura:

Stipendio mensile netto	L.	102.405
Indennità integrativa speciale netta	»	24.387
Premio speciale netto	»	2.650
Totale al netto . . .	L.	129.442

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Competerà inoltre una indennità speciale di 2ª lingua in ragione di L. 20.000 mensili a coloro che otterranno la speciale attestazione di conoscenza della lingua tedesca, di cui alla legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti addì 12 *ottobre* 1971
Registro n. 10, *foglio n.* 332

ALLEGATO

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro - Divisione X Via Flavia n. 6 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . nato a . . (provincia di . .) il giorno . domiciliato in . . (provincia di .) via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 1 del bando di concorso, perchè . . (*indicare con esattezza il titolo* che dà diritto alla elevazione).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (1);

3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (2);

4) è in possesso del diploma di laurea in conseguito presso . . in data . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (3) . .,

6) ha prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato presso . . in qualità di dal . (4); oppure: non ha mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere l'ufficio provinciale del lavoro di Bolzano.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: .

. lì . .

Firma .

Visto per l'autenticità della firma . . . . (5).

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi;

(2) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(3) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego indicarne le cause.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia.

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9411)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a trecentocinquanta posti di tecnico di radiologia di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo dei tecnici di radiologia medica di categoria esecutiva.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi trecentocinquanta posti di tecnico di radiologia di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo dei tecnici di radiologia medica presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, così ripartiti:

	Numero dei posti
Piemonte e Valle D'Aosta	45
Lombardia	110
Veneto e Friuli-Venezia Giulia	40
Liguria	25
Emilia Romagna	10
Toscana	30
Umbria e Lazio	35
Campania	15
Puglie	15
Calabria	15
Sardegna	10
Totale	350

I posti di cui sopra, la ripartizione degli stessi per regioni e l'eventuale previsione di nuovi posti di lavoro in altre Regioni saranno definitivamente fissati — alla stregua delle esigenze di servizio — all'atto dell'approvazione delle graduatorie.

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola regione o gruppo di regioni.

Non potranno essere prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio.

Al personale in servizio presso l'Istituto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con rapporto d'impiego temporaneo a tempo indeterminato disciplinato dal punto 27° della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto dell'8 novembre 1963 nonchè — in continuità di tale rapporto di impiego — alla data del provvedimento di nomina di cui al successivo art. 12, è riservato il 40 per cento dei posti da conferire ai vincitori del concorso. Ove peraltro non risultassero conferibili al personale medesimo gli anzidetti posti saranno ricoperti mediante assegnazione secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) diploma di abilitazione all'esercizio dell'attività ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103;

C) età non superiore ai trentadue anni.

Tale limite è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

D) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

E) buona condotta civile e morale;

F) immunità da condanne e precedenti penali;

G) idoneità fisica all'impiego;

H) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Il possesso del requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio.

Art. 3.

Si prescinde dal limite massimo dell'età nei confronti del personale in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, con rapporto d'impiego di ruolo o con rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato.

Art. 4.

I candidati possono presentare una sola domanda nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti tra le regioni o i gruppi di regioni di cui all'art. 1 del presente bando, intendono concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola regione o gruppo di regioni.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere, indirizzate alla Direzione generale dell'I.N.A.M. - Servizio personale, Ufficio concorsi e assunzioni, in Roma, via Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del bando medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate — durante il normale orario di lavoro — direttamente alla Direzione generale dell'Istituto, Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, o presso le sedi provinciali dell'Istituto stesso, Ufficio personale o, ove tale ufficio non esista, ufficio segreteria.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici dello Istituto, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario appostovi dagli uffici medesimi.

Non è consentito l'inoltro o la presentazione delle domande ed altre amministrazioni od uffici diversi dall'I.N.A.M.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nella lettera C) del precedente art. 2 sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicarli;

c) la residenza;

d) il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado posseduto con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito.

e) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'attività ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica, di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e la data in cui è stato conseguito;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

n) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

o) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'Istituto è sufficiente il visto, per autenticazione, del capo servizio centrale o del direttore della sede provinciale o del capo della sezione territoriale alle cui dipendenze essi prestano servizio ovvero del capo dell'ufficio abilitato a ricevere le domande o di un funzionario all'uopo incaricato.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Il concorso comprende l'espletamento di una prova teorico-pratica di tecnica radiologica e la valutazione dei seguenti titoli:

1) votazioni del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado prescritto per la partecipazione al concorso;

2) attività prestata con funzioni di tecnico di radiologia presso Amministrazioni pubbliche e ospedaliere.

Art. 6.

I concorrenti dovranno trasmettere unitamente alla domanda di partecipazione al concorso:

a) certificato attestante il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado dal quale risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esame;

b) gli attestati, rilasciati dalle competenti amministrazioni pubbliche e ospedaliere, comprovanti i periodi di servizio prestati in qualità di tecnico di radiologia medica.

I candidati che abbiano prestato o prestino servizio presso i gabinetti di radiologia dell'I.N.A.M. in luogo degli attestati di cui al precedente comma, presenteranno una dichiarazione, da essi sottoscritta e convalidata dal direttore della sede, con l'indicazione dei periodi di attività svolta in qualità di tecnico di radiologia;

c) i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli che danno diritto, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, a preferenza nella nomina.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *c*) dovranno essere trasmessi unitamente alla domanda anche da parte dei candidati in servizio presso l'Istituto.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno all'Istituto oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Il presidente dell'Istituto procederà alla nomina della commissione giudicatrice la cui composizione è così fissata:

Presidente:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione;

un funzionario statale in servizio presso uno dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'Istituto;

il direttore generale dell'Istituto o uno dei vice direttori generali o un direttore centrale;

un funzionario dell'Istituto con qualifica non inferiore a dirigente superiore sanitario.

Segretario:

un funzionario dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Il presidente dell'Istituto provvederà altresì, ove dovessero ricorrere le condizioni di cui all'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, ad integrare, con propri atti, la commissione giudicatrice di un numero di componenti tale che ne permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituita ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto.

Art. 8.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli e presiederà all'espletamento della prova pratica. La valutazione dei titoli e quella della pro-

va pratica saranno espresse mediante l'attribuzione di apposito punteggio entro un massimo di dieci punti sia per l'una che per l'altra. Saranno giudicati idonei i concorrenti che abbiano riportato nella prova pratica almeno sei punti.

Art. 9.

Per ciascuna delle regioni o gruppi di regioni indicati all'art. 1 sarà predisposta una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo attribuito, da parte della commissione giudicatrice, ai singoli candidati giudicati idonei, in base ai criteri di valutazione dei titoli e della prova pratica di cui al precedente art. 5.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) *i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;*

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) i mutilati ed invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, numero 1539.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 10.

Le graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dello Istituto, il quale dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma di abilitazione all'esercizio dell'attività ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103;

b) certificato di iscrizione all'albo provinciale ai sensi dell'art. 14 della legge 4 agosto 1965, n. 1103;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *C*), del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza nella nomina.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

d) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il circondario del tribunale di origine;

g) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

h) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

L'Istituto ha la facoltà di sottoporre i vincitori esterni del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego;

i) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare ovvero, per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

l) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.M., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Art. 11.

L'assegnazione alle sedi di servizio sarà effettuata tenendo conto delle richieste formulate, in ordine di preferenza, dai singoli aspiranti nei limiti delle disponibilità di posto esistenti nell'ambito della regione o gruppo di regioni, per i quali gli stessi hanno concorso.

In ogni caso di selezione tra più aspiranti per una stessa sede, avrà precedenza chi risulta meglio collocato in graduatoria, preferendo, tra questi, i coniugati, avuto riguardo anche al numero dei figli.

I vincitori del concorso che già prestano la propria attività alle dipendenze dell'Istituto nell'ambito delle regioni di cui all'art. 1 del presente bando, saranno confermati presso le sedi di servizio — salvo che aspirino a sede diversa — in relazione alle vacanze di organico delle sedi medesime. Ove tali vacanze non dovessero sussistere, l'assegnazione sarà effettuata secondo i criteri di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 12.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, sulla base della documentazione prevista dall'art. 10 e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente capoverso, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'Istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 4.

Il direttore generale provvederà alla nomina in prova dei vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti.

Il periodo di prova avrà inizio dalla data di immissione in servizio e avrà la durata di sei mesi, prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale i vincitori del concorso non abbiano prestato, per giustificato motivo, servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre novanta giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati potranno essere licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno. Superato con esito favorevole il periodo di prova, il consiglio di amministrazione ne delibererà la nomina in ruolo.

Lo stato giuridico e il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso e quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Istituto per il personale con la qualifica iniziale del ruolo dei tecnici di radiologia medica.

Art. 13.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

La nomina in prova dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Avvertenza: I posti messi a concorso sono stati determinati avuto riguardo a quelli riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge alle categorie aventi diritto all'assunzione senza concorso.

Roma, addì 10 settembre 1971

Il presidente: TURCHETTI

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda di partecipazione al concorso)

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni — Via Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) - ROMA

Il sottoscritto . . nato a (provincia di . .) il . . . . (1) e residente in . . (provincia di . .) via . n. . . codice postale n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di tecnico di radiologia medica di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 267 del 21 ottobre 1971 per i posti relativi alla regione . . (2).

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (4);

d) di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado: . . . . . conseguito il . . . . . presso . . . . . ;

e) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'attività ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, rilasciato il . . . . . presso . . . . . ;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . . . ;

g) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni. (Nel caso affermativo indicare quali, specificandone le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina la sede di assegnazione e alla impossibilità di chiedere e ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo: . . . .
. . . .
. . . .

. . . . (5)
(firma)

Luogo e data . . . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Indicare solamente la regione o il gruppo di regioni per cui si intende concorrere (art. 1).

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(5) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal capo servizio centrale o dal direttore della sede provinciale o del capo della sezione territoriale alle cui dipendenze prestano servizio ovvero dal capo dell'ufficio abilitato a ricevere le domande o da un impiegato all'uopo incaricato.

ALLEGATO *B*

Trattamento giuridico ed economico del personale dell'I.N.A.M.

Il trattamento giuridico ed economico del personale dell'I.N.A.M. è disciplinato da norme aventi valore regolamentare che danno ai dipendenti, oltre alla sicurezza della stabilità del posto propria del rapporto di pubblico impiego, garanzia di obiettività circa il trattamento stesso.

Le norme relative allo svolgimento della carriera del personale presso l'Istituto consentono ai dipendenti di accedere a numerosi gradi gerarchici solo per effetto della maturazione di determinate anzianità, naturalmente purchè gli interessati non demeritino nella prestazione di servizio. Soltanto le più elevate qualifiche sono attribuite secondo una valutazione comparativa dei meriti o per esame, questo, peraltro, riguardante solo i ruoli di categoria direttiva.

Pertanto, in un breve giro di anni i dipendenti possono conseguire un notevole sviluppo di carriera, in ciò tutelati da un sistema normativo che ne garantisce i diritti attraverso la previsione di procedure obiettive e rigorose.

In stretta relazione a tale sviluppo, progredisce corrispondentemente il trattamento economico.

Diverso a secondo del grado gerarchico ricoperto, al personale compete uno stipendio mensile, oltre alla tredicesima mensilità ed ad una gratificazione annuale di importo pari ad altre due mensilità la quale, tuttavia, è condizionata ad una soddisfacente prestazione di servizio.

Concorrono anche a formare la retribuzione mensile una aggiunta di famiglia per quanti abbiano familiari a carico, nonchè le varie indennità. Ogni due anni, inoltre, lo stipendio è incrementato di scatti periodici pari al 2,50 % dello stesso, i quali si assommano tra loro aumentando la retribuzione in misura progressivamente maggiore.

Ad esempio, per il ruolo dei tecnici di radiologia medica, partendo da una retribuzione iniziale lorda omnicomprensiva di 153 000 lire mensili circa, si può, nell'arco di 15 anni, ottenere una retribuzione mensile di oltre 221.000 lire cui va aggiunta la tredicesima mensilità e la gratificazione annuale oltre all'importo degli scatti nel frattempo maturati.

E' previsto infine, al termine del rapporto di lavoro, un trattamento pensionistico integrativo di quello dell'I.N.P.S., il quale permette al personale di conseguire, con il massimo di anzianità, una pensione di importo pari a quello dell'ultima retribuzione percepita.

Le norme regolamentari prevedono altresì un adeguamento automatico delle pensioni nel caso di futuri aumenti delle retribuzioni del personale in servizio.

Pertanto, anche dopo il collocamento a riposo, ai dipendenti non viene meno la posizione economica raggiunta al livello più elevato della loro carriera.

(9218)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini ed elevazione da ventitre a quarantacinque dei posti del concorso a vice rettore dei convitti nazionali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 31;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 22 novembre 1962, n. 1678;

Vista la legge 27 giugno 1967, n. 539;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1969, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esame a ventitre posti di vice rettore nei convitti nazionali;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1970, con il quale sono stati nominati in seguito a concorso per titoli ed esame alla qualifica di rettore ventidue vice rettori dei convitti nazionali;

Ritenuta l'opportunità di aumentare il numero dei posti assegnati a concorso per la nomina a vice rettore e di apportare, contemporaneamente, alcune integrazioni al citato decreto ministeriale 22 febbraio 1968 e alla tabella *B* (valutazione dei titoli) allegata allo stesso;

Considerato che non è stato ancora fissato il diario delle prove d'esame;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti messi a concorso, per la nomina a vice rettore nei convitti nazionali, di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1968, citato nelle premesse, è elevato a quarantacinque.

Art. 2.

La tabella *B* allegata al decreto ministeriale 22 febbraio 1968 è rettificata come segue:

2) Titoli di idoneità e di abilitazione (fino a un massimo di punti 6, anzichè punti 8);

5) Titoli di servizio (fino a un massimo di punti 12, anzichè punti 10).

Art. 3.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso è prorogato di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande, su carta legale da L. 500, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V, devono essere presentate al rettore del convitto che vi apporrà il timbro a protocollo attestante la data della presentazione e provvederà a trasmetterle a giro di posta al Ministero.

Entro lo stesso termine e con la stessa procedura stabilita dal comma precedente può essere integrata la documentazione già presentata da coloro che abbiano prodotto domanda di ammissione al concorso ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1968. In ogni caso dovrà essere aggiornata la documentazione relativa ad eventuali incarichi alle funzioni di vice rettore prestati in continuità di incarico già precedentemente documentati o prestati per la prima volta.

Al concorso non possono partecipare coloro che — anche se abbiano già presentato domanda ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1968 — siano cessati dal servizio nel ruolo dei vice rettori aggiunti dei convitti nazionali anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* o che cesseranno dal suddetto ruolo prima della scadenza del termine di giorni trenta stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

La continuità del servizio nel ruolo dei vice rettori aggiunti dei convitti nazionali fino alla scadenza del termine di giorni trenta di cui al primo comma del precedente art. 3 sarà accertata d'ufficio, sia ai fini dell'ammissione al concorso sia ai fini della valutazione dei titoli previsti dal n. 5 della tabella annessa al decreto ministeriale 22 febbraio 1968, modificato dall'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: BIASINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1971
Registro n. 53 Pubblica istruzione, foglio n. 156

(9213)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri, vincitori del concorso per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma stessa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1969, registro n. 18 Difesa, foglio n. 377, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1969, registro n. 27 Difesa, foglio n. 164, con il quale i posti messi a concorso con il succitato decreto ministeriale 26 maggio 1969 sono stati elevati a quindici;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1970, registro n. 24 Difesa, foglio n. 174, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969;

Visto l'esito del corso applicativo seguito dai vincitori del concorso di cui trattasi presso la scuola di applicazione dei carabinieri e la graduatoria finale dei frequentatori del corso stesso;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria degli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri, vincitori del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma stessa, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969, citato nelle premesse,

i quali negli esami finali del corso applicativo sono stati giudicati idonei alla nomina a sottotenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo nell'ordine appresso indicato:

1. ten. CC. cpl. Rosi Roberto punti 27,305
2. ten. CC. cpl. Totaro Vincenzo » 27,011
3. ten. CC. cpl. Marasco Andrea Carlo » 26,969
4. ten. CC. cpl. Girone Antonio » 26,852
5. ten. CC. cpl. Massolo Umberto » 26,735
6. ten. CC. cpl. Arpaio Roberto » 26,643
7. ten. CC. cpl. Pellegrini Angiolo » 26,634
8. ten. CC. cpl. Viola Basilio » 26,505
9. s.ten. CC. cpl. Petrera Leonardo » 26,054
10. ten. CC. cpl. Fasella Franco » 25,786
11. ten. CC. cpl. Caporale Pietro » 25,673
12. ten. CC. cpl. Gaioppa Valter » 25,606
13. ten. CC. cpl. Franzoso Italo » 25,591
14. ten. CC. cpl. Des Dorides Raoul » 25,446
15. ten. CC. cpl. Salerno Francesco » 25,336
16. ten. CC. cpl. Vacca Raffaele » 24,903
17. s.ten. CC. cpl. Messina Giuseppe » 24,781

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1971
Registro n. 38 *Difesa, foglio n.* 160

(9215)

Graduatoria dei marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri vincitori del concorso per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma stessa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1969, registro n. 18 Difesa, foglio n. 377, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1969, registro n. 27 Difesa, foglio n. 164, con il quale i posti messi a concorso con il succitato decreto ministeriale 26 maggio 1969 sono stati elevati ad otto;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1970, registro n. 24 Difesa, foglio n. 175, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969;

Visto l'esito del corso applicativo seguito dai vincitori del concorso di cui trattasi presso la scuola di applicazione dei carabinieri e la graduatoria finale dei frequentatori del corso stesso;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria dei marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, vincitori del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma stessa, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969, citato nelle premesse, i quali negli esami finali del corso applicativo sono stati giudicati idonei alla nomina a sottotenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo nell'ordine appresso indicato:

1. mar. capo CC. s.p. Pulicari Giuseppe . . punti 27,504
2. mar. capo CC. s.p. Papa Renzo . . . » 27,342
3. mar. capo CC. s.p. Malu Giovanni . . » 26,752
4. mar. capo CC. s.p. Di Girolamo Antonio . » 26,499
5. mar. capo CC. s.p. Collina Giangiorgio . » 26,477
6. mar. capo CC. s.p. Cianciulli Raffaele . » 26,380
7. mar. capo CC. s.p. Gisoldi Antonio . . » 26,228
8. mar. capo CC. s.p. Balletta Vincenzo . . » 25,844
9. mar. capo CC. s.p. Bevacqua Salvatore . » 25,759

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1971
Registro n. 38 *Difesa, foglio n.* 159

(9216)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a settanta posti di segretario amministrativo in prova.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1971, n. 10950, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a settanta posti di segretario amministrativo in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:
Basile dott. Mario, direttore centrale 1ª classe.

Membri:
Franchi dott. Eugenio, ispettore capo superiore;
Passaro dott. Antonio, ispettore capo;
Baroncelli dott. Luciano, ispettore capo;
Brocchieri dott. ing. Vittorio, ispettore capo superiore a riposo;
Gabriele prof. Ennio, docente in lettere;
Bianchi prof. Maria, docente in matematica.

Segretario:
Roscetti dott. Giuliano, ispettore principale.

Roma, addì 14 settembre 1971

Il direttore generale: FIENGA

(9212)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.